

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1438

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PISTONE, BENVENUTO, CENNAMO, MOLINARI, SCIACCA

Disposizioni per l'assunzione da parte del Ministero per i beni e le attività culturali del personale con contratto di lavoro a tempo determinato destinato all'apertura quotidiana, con orario prolungato, di musei, luoghi d'arte e di cultura

Presentata il 27 luglio 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Ministero per i beni e le attività culturali ha assunto (ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 494 del 1999) personale qualificato con 1.500 contratti di lavoro a tempo determinato per fare fronte all'evento giubilare del 2000 e 1.000 unità di lavoro, sempre a tempo determinato *part-time* (legge n. 449 del 1997), al fine di assicurare l'apertura quotidiana, con orario prolungato, di musei, gallerie, aree archeologiche, biblioteche e archivi di Stato, un ampio settore culturale che riveste per lo Stato italiano un ruolo di notevole rilevanza sociale ed economica.

La politica fin qui perseguita dal Ministero per i beni e le attività culturali ha determinato un incremento di visitatori e di introiti che nel quadriennio 1997-2000 ha davvero raggiunto risultati eccezionali, grazie anche agli orari prolungati e serali, possibili per la presenza di tale personale, che ha offerto un servizio efficiente, di guida e di accoglienza, per i visitatori italiani e stranieri, con un livello di qualificazione professionale elevato. Infatti, i musei dove sono stati impiegati tali lavoratori osservano tutti l'orario sulle undici ore di apertura, per almeno sei giorni a settimana. Nell'arco del triennio 1997-

1999 nei musei italiani si è registrato un incremento del numero dei visitatori: dai 27 milioni del 1997 ai 27 milioni e 648 mila del 1998, agli oltre 28 milioni del 1999. Con incassi che vanno dai 109 miliardi di lire del 1997, ai 126 miliardi di lire del 1998 e i 130 miliardi di lire del 1999, con una crescita percentuale superiore al 10 per cento su base annua. Tale andamento ha avuto un ulteriore picco nell'anno 2000. Il successo che ha coronato l'azione del Ministero ha però, adesso, l'urgenza di dotarsi di risorse aggiuntive non solo per ripianare i vuoti di organico creatisi con i prepensionamenti ma soprattutto per fare fronte alle nuove aperture di siti museali ed espositivi.

Per questa ragione, una prima decisione che andava in questa direzione, con una recente normativa (legge n. 29 del 2001), è stata adottata con la proroga fino al 31 dicembre 2001 per i lavoratori in questione che, altrimenti, avrebbero cessato la loro opera lavorativa il 31 giugno scorso.

Gli addetti ai servizi di vigilanza, inoltre, sono oggi in termini assoluti inferiori a quelli del 1990, un dato che diventa ancora più significativo se lo confrontiamo con i numeri dei visitatori dei nostri maggiori musei, tenuto altresì conto del fatto che ci sono musei e collezioni sconosciuti o ignorati dal grande pubblico e che meriterebbero, invece, di essere adeguatamente valorizzati.

I 2.500 lavoratori diventano, dunque, una risorsa umana indispensabile per continuare a garantire un'opportuna apertura dei siti culturali italiani e per consolidare ed estendere queste esperienze che si sono dimostrate altamente positive per l'intero sistema dei beni culturali.

Per tale motivo si propone di stabilizzare il rapporto di lavoro di questi 2.500 lavoratori, trasformandolo da rapporto di lavoro a tempo determinato a rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al fine di fare fronte alle esigenze di apertura quotidiana con orari prolungati di musei, gallerie, aree archeologiche, biblioteche e archivi di Stato, il Ministero per i beni e le attività culturali procede alla trasformazione dei rapporti di lavoro del personale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, e del personale assunto ai sensi dell'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, secondo le procedure previste dall'articolo 4-*bis*, commi 4 e 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

2. Al fine di cui al comma 1 del presente articolo, le procedure concorsuali previste dall'articolo 4-*bis* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono assimilate alle procedure concorsuali già espletate dal personale di cui all'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. La trasformazione del rapporto di lavoro del personale di cui al citato comma 1 avviene sulla base delle disponibilità organiche ed anche in soprannumero.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0013300